

**Circolare n.:** 13/11

**Data:** 03/10/11

**Area tematica:** Sicurezza

**Oggetto:** Modifica disciplina prevenzione incendi

---

**Descrizione:**

---

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 è stato pubblicato il **D.P.R. 01/08/2011, n. 151**, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

In particolare il regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, **distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C**, per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. Le attività (elencate nell'allegato I al regolamento) sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati sulla base delle categorie e presentano le seguenti novità.

**Categoria A - attività a basso rischio**

Viene eliminato il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010.

**Categoria B - C attività a medio/elevato rischio**

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 gg.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi successivi all'avvio dell'attività sono anch'essi differenziati in base al rischio:

- ≡ per le attività di cui alle categorie A e B controlli mirati o a campione,
- ≡ per le attività di cui alla categoria C il Comando effettua sempre il controllo entro 60 giorni.

Si segnala che in seguito all'entrata in vigore del Decreto saranno modificate anche alcune attività soggette alla prevenzione incendi (es.: introduzione dell'obbligo per autofficine con superficie superiore a 300 m<sup>2</sup>)

Ulteriori informazioni saranno comunicate appena disponibili

---

**Termini di adeguamento:**

Il decreto entra in vigore il 07/10/2011.

---

**Riferimenti normativi:**

- ~ D.P.R. 01/08/2011 n. 151 pubblicato sulla GU n. 221 del 22/09/2011
- ~ D.P.R. 07/09/2011 n. 160 pubblicato sulla GU n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227

---

**Chiarimenti ed approfondimenti:**

Enza Colombo

347 6461599